

M.D. S.r.l.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma,

del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Adottato dall'Amministratore Unico

in data 01/03/2021

PARTE GENERALE

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001</i>			
File:	Parte Generale Modello 231 M.D. s.r.l.			
Versione	1	Adozione del documento	Determina Amministratore Unico	01/03/2021
			Verifica dell'ODV	02/03/2021

INDICE

1. PREMESSE

1.1 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

1.2 DEFINIZIONI

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001

2.1 CARATTERISTICHE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.

2.2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.3 I CRITERI DI IMPUTAZIONE: PROFILO OGGETTIVO E PROFILO SOGGETTIVO

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE: CARATTERISTICHE E FUNZIONI

3.1 LE SANZIONI

3.2 FINALITÀ

4. LA M.D. S.R.L.

4.1 LA GOVERNANCE SOCIETARIA

4.2 L'AMMINISTRATORE UNICO

4.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.4 STRUMENTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI: CODICE ETICO E POLITICA DI GESTIONE INTEGRATA.

4.5 RESPONSABILITÀ PER L'APPROVAZIONE, IL RECEPIMENTO, L'INTEGRAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

4.6 ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL MODELLO: I PRINCIPI GUIDA E LA STRUTTURA.

4.7 FASI E MODALITÀ DI ELABORAZIONE DEL MODELLO.

1. PREMESSE

1.1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO.

Il presente documento descrive il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato da M.D. S.r.l. ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello è inteso come l'insieme delle soluzioni organizzative, del sistema gestionale e del sistema dei controlli interni della società, come rivalutati e rivisti in funzione dell'obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto che disciplina il regime di responsabilità amministrativa degli enti.

La Società, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Il Modello si articola in 2 parti:

- ✓ Parte Generale: documento avente lo scopo di descrivere la metodologia e le caratteristiche salienti del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato dalla società.

Sono allegati alla Parte Generale:

1. I reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
2. Codice Etico;
3. Politica di Gestione Integrata;
4. Organigramma Aziendale.

- ✓ Parte Speciale: riguarda l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento ai rischi di reato richiamati nel D.Lgs. 231/2001, ai quali la società risulta maggiormente esposta.

Sono allegati alla Parte Speciale:

1. Esiti Risk Assessment e Piano di gestione del rischio;
2. Procolli Preventivi 231.

1.2 DEFINIZIONI.

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- “Attività a rischio di reato”: il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di sanzioni ai sensi del Decreto in funzione della commissione di un Reato.

- “Codice Etico”: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- “D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- “Destinatari”: Organi societari, dipendenti, fornitori e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio della Società, con o senza rappresentanza e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con la Società preponente. I destinatari sono tenuti al rispetto del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli preventivi.
- “Dipendenti”: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.

2 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231 dell’8 giugno 2001.

Con il Decreto Legislativo 08/06/01 nr. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della L. 29/09/00 nr. 300), il legislatore ha adeguato la normativa del Paese alle convenzioni internazionali, cui l’Italia aveva già da tempo aderito¹, in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

2.1 CARATTERISTICHE E NATURA DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE.

Tale provvedimento ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento, un regime di responsabilità denominata amministrativa, ma sostanzialmente penale, a carico delle società e delle associazioni (definiti “enti”), responsabilità che si aggiunge a quella della persona fisica, autrice materiale del fatto illecito.

¹ Trattasi della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea o degli stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Legislatore ha individuato diverse tipologie di reati che possono essere commessi da persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società, fino ad includere fattispecie anche non necessariamente tipiche dell'attività di impresa. In particolare, il Decreto prevede che dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente derivi una responsabilità diretta di quest'ultimo, tramite un particolare sistema punitivo indipendente e parallelo a quello comunque applicabile alla persona fisica.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, quindi a colpire, nell'ottica della repressione di certi illeciti penali, il patrimonio dell'ente e, genericamente, gli interessi economici dei soci che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi. Infatti, in caso di illecito è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, per i casi più gravi, sono previste anche ulteriori gravi misure interdittive, quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, fino al commissariamento dell'ente.

Il principio di personalità della responsabilità penale lasciava gli enti indenni da ripercussioni, eccezion fatta per le eventuali richieste risarcitorie provenienti dai soggetti danneggiati dal reato, nei limiti in cui, ovviamente, l'ente poteva essere chiamato a risponderne sul piano del diritto civile. Diversamente, sul piano delle conseguenze penali, a carico della persona giuridica, gravava soltanto un'obbligazione di natura strettamente civilistica, disciplinata dall'art. 197 c.p., per il pagamento di multe o ammende inflitte all'autore materiale del fatto-reato, in ipotesi di sua insolvibilità.

Evidente, quindi, la portata innovatrice della riforma: ai sensi del D.Lgs. 231/01, infatti, l'ente e, conseguentemente, i suoi soci non potranno più considerarsi estranei al processo penale per i reati commessi a vantaggio o nell'interesse della persona giuridica. Infine, l'impatto rivoluzionario risulta ancor più evidente se si considera che la responsabilità dell'ente sussiste indipendentemente dalla punibilità della persona fisica cui il reato sia ascrivibile: ai sensi dell'art. 8 del decreto stesso, infatti, l'ente sarà chiamato a rispondere anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile ed anche qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

L'Autorità competente a contestare l'illecito all'ente è il Pubblico Ministero, mentre è il Giudice penale che ha la responsabilità e l'autorità per irrogare la sanzione.

2.2 LE FATTISPECIE DI REATO.

L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero chiuso di reati, ovvero soltanto per i cd. "reati presupposto" indicati negli artt. 24 e seguenti del Decreto.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto in relazione alla commissione dei quali l'ente può essere condannato alla sanzione amministrativa², appartengono alle categorie indicate di seguito:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** (Art. 24 D. Lgs.231/2001) [Articolo modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020];
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n.48/2008; modificato dal D.Lgs.n.7 e 8/2016 aggiornato alla Legge di conversione n. 133 del 18.11.2019];
- **Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-ter D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L.n.236 /2016];
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio** (Art. 25 D.Lgs.231/2001) [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020];
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Art. 25-bis D.Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n.409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016];
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis.1 D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
- **Reati societari** (Art. 25-ter D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.lgs. n.38/2017];

² Ultimi provvedimenti apportati al D.Lgs.n.231 con D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020
I Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali** (Art. 25-quater D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1 D. Lgs.231/2001)[Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];
- **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-quinquies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n.228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L.n.236 / 2016 e poi ancora dalla Legge 110 del 14 luglio 2017];
- **Reati di abuso di mercato** (Art. 25-sexies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (Art. 25-septies D. Lgs.231/2001)[Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007];
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Art. 25-octies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014];
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-novies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 25-decies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];
- **Reati ambientali** (Art. 25-undecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e dal D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020];
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012];
- **Razzismo e xenofobia** (Art. 25-terdecies D. Lgs.231/2001) - [Articolo aggiunto dalla L. 167 del 20 novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI-Giustizia e affari interni];
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies

- D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dall' Art. 5 della Legge n. 39 del 03 maggio 2019];
- **Reati tributari** (Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020];
 - **Contrabbando- Diritti di confine** (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75 del 14luglio 2020];
 - **Delitti tentati** (Art. 26 D. Lgs.231/2001);
 - **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** (Art. 12, Legge n. 9/2013)[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli olii vergini di oliva];
 - **Reati transnazionali** (Legge n.146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

2.3 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE.

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto, l'ente è punibile solamente nel caso in cui si verificano determinate condizioni, definite come criteri di imputazione del reato all'ente.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"; ovvero l'ente è responsabile se dall'attività illecita abbia ottenuto benefici per l'impresa. L'ente, invece, non risponderà se gli autori del reato avranno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

a) **Il profilo oggettivo.**

Quanto ai criteri di imputazione della responsabilità, sotto il profilo oggettivo, il legislatore ha selezionato i seguenti principi:

1. L'ente risponde qualora il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio: al contrario, esso va espressamente esente da responsabilità, qualora l'autore abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. Sussiste, poi, pacificamente la responsabilità dell'ente anche in ipotesi di commistione fra l'interesse o il vantaggio dell'ente e quello del soggetto, autore materiale del reato;

2. l'ente risponde qualora il reato sia stato commesso da persone che rivestono posizioni "apicali", precisamente, sia dai soggetti che, di diritto, svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), sia dai soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo societario;

3. l'ente risponde, infine, anche qualora il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopraindicati.

Inoltre, gli enti aventi la loro sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche per i reati commessi all'estero, purché il soggetto agente sia funzionalmente legato all'ente e sempre che non vi proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

b) Il profilo soggettivo.

Le azioni di rilievo devono essere poste in essere da soggetti legati all'ente da un rapporto qualificato - soggetti apicali, soggetti subordinati, collaboratori -:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

Non è detto, tuttavia, che l'ente debba sempre e comunque rispondere della commissione del reato.

È stato ritenuto opportuno consentire all'ente la dimostrazione in via preventiva della propria estraneità³. A tale fine viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati.

L'art. 6 del Decreto prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente qualora, pur in presenza delle due suddette condizioni, l'ente dimostri:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

³ A. FILIPPINI, Adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2001.

- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo;
- che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

Le circostanze appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un modello di prevenzione dei reati e dall'istituzione di un Organismo di Vigilanza sul modello, a cui è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità delle attività agli standard e alle procedure definite nel modello.

In altri termini, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di potere di controllo⁴.

3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO NEL D.LGS. 231/01: CARATTERISTICHE E FUNZIONI.

Il Modello di organizzazione e di gestione, previsto e disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01, consiste nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto ad impedire ed evitare la commissione delle diverse categorie di reati espressamente indicati nel D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Grava, cioè, sull'ente una vera e propria **responsabilità d'organizzazione**, in virtù della quale, esso è tenuto a presiedere, indirizzando e controllando, l'attività dei propri rappresentanti, amministratori, dirigenti e dei rispettivi sottoposti, con specifico riguardo

⁴ G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale Parte Generale, Zanichelli Editore, quarta edizione.

alle aree di attività aziendale particolarmente esposte al rischio di commissione dei reati, dal medesimo decreto individuate.

L'adozione del modello integra, ex lege, una specifica forma di esimente dalla responsabilità in argomento. Le sue funzioni possono, così, sintetizzarsi:

- consentire alla società, attraverso l'individuazione ed il monitoraggio delle aree di attività a rischio di commissione dei reati, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati;
- ingenerare, in tutti coloro che operano a diverso titolo nelle aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, in un illecito passibile di sanzione penale ed amministrativa, che coinvolge anche l'azienda stessa;
- evidenziare come ogni comportamento illecito è fortemente condannato dalla società in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui l'ente si ispira nella propria missione aziendale.

All'osservanza di detti obblighi di direzione e vigilanza l'ente è tenuto a provvedere, nelle forme e con le modalità indicate negli artt. 6 e 7 del provvedimento in questione. Soltanto qualora siano rispettati i precisi contenuti ivi prescritti, esso produrrà il previsto effetto preclusivo al riconoscimento della responsabilità dell'Ente.

Quanto alla funzione ed al contenuto, la norma testualmente stabilisce che il modello "debba prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio" (art. 7 c. 3).

Il modello, pertanto, opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto, poi, alle caratteristiche richieste nella formulazione del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 6 comma 2).

Il Decreto stabilisce, inoltre, che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il modello non rappresenta affatto un documento statico, bensì un complesso di regole e procedure operative e dinamiche. L'ente, pertanto, dovrà attenersi non soltanto alle prescrizioni di natura contenutistica, ma anche a quelle di tipo 'procedurale' previste dalla norma, così classificabili:

- fase di adozione (art. 6 c. 2, art. 7 c. 3): individuazione delle singole misure di organizzazione e controllo, cioè delle regole che tutti coloro i quali agiscono all'interno dell'Ente o per suo conto – indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Ente stesso - dovranno osservare;
- fase di attuazione (art. 6 c. 1 lett. a, art. 7 c. 2): adozione di un sistema che, sul piano pratico, garantisca l'efficacia delle misure adottate (il modello, cioè. deve essere "efficacemente" attuato);
- fase di controllo e vigilanza (art. 7 c. 3): istituzione di un organismo deputato alla vigilanza sull'efficace attuazione, sul buon funzionamento e sulla osservanza del modello;
- fase di riesame ed aggiornamento (art. 7 c. 4 lett. a): esecuzione di verifiche periodiche sull'idoneità ed efficacia del modello, strumentali alla modifica del medesimo, in ipotesi di cambiamenti organizzativi e/o strutturali dell'ente, ovvero di infrazioni alle prescrizioni di cui al modello stesso.

3.1 LE SANZIONI.

L'ente ritenuto responsabile può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità d'esecuzione.

a) Sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa dipende da un sistema dimensionato in "quote" che sono determinate dal giudice. L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene anche in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali della società.

b) Sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato nel caso in cui la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono usualmente temporanee e possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna.

c) Confisca.

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.

d) Pubblicazione della sentenza di condanna (in uno o più giornali o mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sua sede principale)

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo e si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

3.2 FINALITA' DEL MODELLO.

Il Modello di organizzazione e gestione, conforme alle caratteristiche ed alle disposizioni di legge, deve qualificarsi quale "elemento impeditivo" dell'illecito, alla pari delle scriminanti o cause di giustificazione, in riferimento alla struttura del reato di cui al codice penale. Infatti, analogamente alle cause di giustificazione del reato, anche in ipotesi di illecito dipendente da reato *ex* D.Lgs. n. 231/01, "l'Ente non è punibile" se, pur in presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, sussista un elemento ulteriore - appunto, l'adozione e l'efficace attuazione del modello in questione - preclusivo al riconoscimento di responsabilità.

Nella formulazione del Modello e nella regolamentazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza, l'Ente deve, infine, porsi nell'ottica del raggiungimento del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca, concretamente, all' "esonero" di responsabilità.

In tale ottica, la M.D. S.r.l. ha sviluppato il proprio modello di organizzazione e gestione e individuato i criteri-guida indispensabili nella predisposizione di un modello che possa considerarsi idoneo ed efficace, quindi esimente da responsabilità.

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibili il sistema di controlli interni e di corporate governance già esistenti. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

In buona sostanza, il *leit-motiv* di tali principi è la rispondenza del modello alla realtà aziendale nonché l'efficacia e l'effettività dei controlli.

In ossequio a detti criteri, si è provveduto ad analizzare la struttura e l'attività societaria, e ad individuare in concreto le aree a rischio, al fine di realizzare un sistema di regole e procedure aderenti alla realtà societaria e alla medesima adeguate nella prospettiva preventiva *ex* D.Lgs. 231/01 e, infine, ad istituire un Organismo di Vigilanza composto da soggetti professionalmente competenti e autonomi e dotato di effettivi poteri di controllo.

4 LA M.D. S.R.L.

La M.D. S.r.l. è una società con oltre 30 anni di esperienza nel trasporto, in conto terzi, di prodotti chimici, carburanti, lubrificanti e di qualsiasi altro liquido infiammabile e combustibile oltre che in attività di intermediazioni e commercio e smaltimento di rifiuti e comunque in generale in tutto ciò riguardante la logistica con particolare riferimento al settore chimico, dei combustibili e dei rifiuti senza detenzione nonché nel settore della disinfezione e sanificazione.

L'obiettivo di M.D. S.r.l. è quello di fornire servizi attraverso un codice etico che porta avanti il valore di trasparenza nei confronti del cittadino e delle autorità. In questo senso, la Società promuove ogni azione utile e funzionale alla prevenzione di eventuali situazioni dannose per l'ambiente e per la salute del personale, attraverso nuove tecnologie e impianti all'avanguardia.

La Società ha come priorità l'ottemperanza ai più stringenti criteri igienico-sanitari nonché l'attuazione di rodati meccanismi di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, convinta del fatto che l'osservanza delle norme vigenti sia requisito fondamentale per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Grazie a uno staff altamente specializzato e a consulenti specifici, la M.D. S.r.l. stabilisce con i propri clienti un rapporto costante e fidelizzato attraverso il dialogo e l'ascolto delle esigenze, in modo da soddisfare in maniera precisa esigenze e aspettative.

La società ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello con il supporto di un professionista esterno avente specifica preparazione nel campo del diritto penale e specificatamente del d. lgs.231/2001.

A tal fine, la M.D. S.r.l. è stata coinvolta in attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte all'elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le prescrizioni del Decreto e con le Linee Guida emanate da Confindustria, nell'ultima versione approvata in data 23 luglio 2014 e dichiarate idonee dal Ministero della Giustizia.

Eventuali divergenze rispetto ad alcuni punti specifici delle Linee Guida di Confindustria ed alle indicazioni in genere rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali, all'attività concretamente svolta dalla società ed al contesto nel quale essa è chiamata ad operare. Ciò può, infatti richiedere qualche scostamento dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale e non assumono valore cogente.

In particolare, le fasi in cui si è articolato il percorso che ha portato all'individuazione delle aree a rischio, sulla cui base è stato successivamente redatto il Modello, sono state articolate nelle seguenti attività di analisi:

- raccolta ed esame dei dati ed informazioni aziendali (visura camerale,
- organigramma, mansionario, manuali, procedure interne);
- interviste ai soggetti apicali e non delle aree di interesse;
- mappatura delle attività a rischio reato ex d.lgs. n. 231/2001;
- individuazione delle attività sensibili;
- autovalutazione dei rischi (c.d. "control and risk self assessment") di commissione di reato;
- identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare;
- esame del proprio sistema di poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (art. 25-septies del Decreto) la Società ha proceduto alla valutazione dei rischi connessi alle attività svolte, sulla base di quanto risulta dalle verifiche effettuate in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

4.1 LA GOVERNANCE SOCIETARIA.

La Società, in considerazione della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo (governance) cd "tradizionale".

In conformità allo statuto della Società sono attualmente operativi i seguenti organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale, con l'esclusione di competenze gestorie;
- l'Amministratore Unico a cui è devoluta la supervisione strategica e la gestione dell'impresa;

- il Revisore Unico esterno, nominato in ottemperanza a quanto statuito a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") e del D.L. 32/2019 ("Decreto sblocca cantieri") ed alla conseguente modifica dell'articolo 2477, comma 2, lett. c), cod. civ., secondo cui le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore al superamento per due esercizi consecutivi di determinati limiti⁵.

La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali e alla verifica della loro attuazione, mentre la funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare dette strategie. Entrambe dette funzioni, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, sono incardinate nella figura dell'Amministratore Unico.

La funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società. Tale funzione è esercitata dal Revisore Unico e dall'Organismo di Vigilanza.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, in via ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge e dello statuto e comunque quando ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Unico o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

4.2 L'AMMINISTRATORE UNICO.

La Società attualmente è amministrata da un Amministratore Unico con funzione di rappresentanza e supervisione strategica, nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e di supervisione della gestione sociale.

All'Amministratore Unico è affidata la gestione dell'impresa sociale e spetta il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, resta in carica fino alla revoca o dimissioni o per il tempo determinato dai soci nell'atto di nomina ed è rieleggibile.

⁵ La nuova formulazione dell'articolo 2477 cod. civ. è il risultato di due interventi legislativi: il primo (D.Lgs. 14/2019) che ha abbassato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore (2 milioni totale attivo dello stato patrimoniale, 2 milioni ricavi delle vendite e delle prestazioni e 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio) ed il secondo (D.L. 32/2019) che ha innalzato i suddetti limiti portandoli a quelli attuali di cui all'articolo 2477 comma 2, lett. c), cod. civ..

4.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza è l'organismo interno all'ente previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 che ha il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e degli altri destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

In considerazione della struttura e delle dimensioni aziendali si è optato per un Organismo di Vigilanza monocratico il cui componente è nominato dall'Amministratore Unico e dura in carica un anno.

L'OdV si dota di un proprio regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo all'assemblea dei soci nella prima seduta utile successiva alla nomina.

La Società istituisce canali di comunicazione diretti con l'Organismo di Vigilanza mediante i quali esso riceve flussi informativi obbligatori da parte dei destinatari del Modello.

Il personale aziendale, utilizzando i canali sopra indicati, deve obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e partner;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratore, per la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati dalla Società per violazioni del Modello e/o del Codice Etico e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- il bilancio di esercizio, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione;
- i rapporti preparati dai responsabili di area della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/2001;
- i rapporti di audit rilasciati dagli enti di certificazione sui sistemi di gestione adottati;
- i verbali delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza o da altri organi ispettivi e di controllo dello Stato;
- le modifiche riguardanti l'organigramma aziendale.

4.4 STRUMENTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI A SUPPORTO DEL MODELLO: CODICE ETICO E POLITICA DI GESTIONE INTEGRATA

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001.

La Società ha approvato un proprio Codice Etico, che costituisce parte fondamentale del Modello ed ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui è permeata la Società, in parallelo col perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi.

Il Modello ed il Codice Etico formano insieme un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

Oltre al Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale, sono inoltre parte integrante del Modello:

- il control and risk self assessment, finalizzato all'individuazione delle attività sensibili;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, le linee guida e le procedure operative aziendali, che di questo documento costituiscono attuazione (organigramma, mansionari, manuale delle procedure, job description);

- il Documento di Valutazione dei rischi e le relative procedure previste a tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- il documento interno per la gestione dei dati, conforme a quanto disposto dal D.lgs 196/03.

Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno dell'azienda.

Il vertice amministrativo dedica la massima cura nella definizione ed aggiornamento delle strutture organizzative e delle procedure operative, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e a effettuare i controlli sull'attività di impresa, la Società ha individuato:

- il Sistema di Gestione dell'Ambiente certificato UNI EN ISO 14001:2015;
- il Sistema di Gestione della Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015;
- le procedure aziendali e le istruzioni operative.

La ricerca di un servizio di qualità, erogato nel rispetto della sicurezza del lavoro e dell'ambiente, è tra i principali obiettivi della Società.

La Società si è dotata quindi di uno strumento per garantire la salvaguardia dell'ambiente e migliorare la conduzione delle attività: “ Politica di Gestione Integrata” in materia di qualità, ambiente, sicurezza e salute, alcool e droghe e security.

Il sistema di gestione integrato ha lo scopo di:

- migliorare l'organizzazione e garantire la piena efficienza ed efficacia dei processi interni;
- migliorare la qualità dei servizi erogati ponendo attenzione costante alla riduzione dell'inquinamento, al rispetto dell'ambiente e alla sicurezza dei lavoratori;
- dimostrare il rispetto delle prescrizioni e delle normative in campo ambientale e ridurre i rischi ambientali;
- monitorare e minimizzare le cause di non conformità.

È, inoltre, in fase di completamento la validazione SQAS - Safety and Quality Assessment System, un sistema di monitoraggio riconosciuto a livello internazionale, nato

con lo scopo di migliorare il livello di sicurezza durante il trasporto, lo stoccaggio e la gestione di sostanze particolarmente nocive e pericolose.

Dunque questa sorta di certificazione SQAS è importante per valutare le performance di un'azienda sotto il profilo ambientale, della sicurezza e della qualità generale del servizio logistico svolto nell'ambito dell'industria chimica.

La M.D. S.r.l. ha scelto di richiedere la SQAS nell'ambito di una politica aziendale improntata alla garanzia di un servizio di qualità, sicuro e compatibile con l'ambiente.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

4.5 RESPONSABILITÀ PER L'APPROVAZIONE, IL RECEPIMENTO, L'INTEGRAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo societario.

L'Amministratore Unico ha pertanto la responsabilità e quindi il potere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita determina, i principi e le disposizioni enunciati nel presente documento, nei relativi allegati e nelle Parti Speciali del Modello, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello adottato dalla Società. Anche le decisioni in merito a successive modifiche e integrazioni del Modello saranno di competenza dell'Amministratore Unico della Società, seppure su impulso dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto di seguito disposto.

Sarà competenza dell'Amministratore Unico attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvarrà del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.

a) I Principi guida.

Il modello predisposto dalla M.D. S.r.l. è basato sui seguenti principi:

- chiara suddivisione fra aree, funzioni, ruoli e mansioni;
- procedimentalizzazione delle attività, improntata alla trasparenza delle azioni;
- riconducibilità d'ogni decisione a persone e posizioni;
- verificabilità delle decisioni significative, in rapporto al rischio di commissione dei reati *ex* D.lgs. 231/01.

b) La struttura.

Il Modello è articolato nei seguenti componenti:

- un sistema regolamentare che, individuate le aree e/o i processi che, all'interno dell'attività aziendale, comportano rischi di commissione dei reati, ai sensi del Decreto, codifica una serie di precetti di comportamento e di procedura dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione, appunto, ai rischi/reati da prevenire;
- un sistema normativo composto:
 1. da un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali;
 2. da procedure tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
 3. da procedure volte a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
 4. da una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 5. da un sistema di verifiche e controlli periodici affidato all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto l'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello, la sua coerenza con gli obiettivi e il suo aggiornamento periodico.

4.7 FASI E MODALITÀ DI ELABORAZIONE DEL MODELLO.

Nella redazione del Modello sono stati percorsi i seguenti *step*:

- a) espletamento di attività propedeutiche, finalizzate alla precisa conoscenza della struttura organizzativa dell'azienda indispensabile per la valutazione delle aree specificamente interessate dal pericolo di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01;
- b) mappatura delle aree a rischio di commissione dei reati;
- c) esame delle procedure esistenti: verifica della relativa idoneità a prevenire il pericolo di commissione dei reati e successiva implementazione e/o creazione di nuove procedure.

L'analisi dell'attuale organizzazione societaria, partendo dall'organigramma, procedendo poi all'individuazione delle funzioni svolte da ciascun area, delle mansioni espletate dal personale ivi impiegato, è stata compiuta sia mediante esame della pertinente documentazione societaria, sia tramite colloqui con il personale aziendale.

Partendo dai dati ottenuti, si è proceduto ad un approfondito esame della realtà aziendale, tramite interviste *in loco* con i responsabili dei diversi settori di attività, analisi delle mansioni, compiti e responsabilità affidati al personale componente ciascun area (*job description*), al fine di identificare quelle aree che, in relazione alla tipologia ed alla specificità dell'attività svolta dalla M.D. S.r.l., si presentavano a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01. Sono state individuate le prassi operative aziendali, ovvero le procedure – codificate e non – ed effettuata una valutazione di idoneità introducendo correzioni alle procedure esistenti, sia creandone nuove.

L'analisi delle situazioni di rischio esistenti, sono state condotte considerando l'assetto organizzativo e procedurale della M.D. S.r.l., alla data di redazione del Modello. Va precisato che la M.D. S.r.l. opera principalmente nel campo del trasporto di prodotti chimici e carburanti nonché della raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti tossici e nocivi ed i suoi clienti finali sono rappresentati anche da Pubbliche Amministrazioni, attraverso la partecipazione a bandi di gara.

Tale circostanza rappresenta di certo il processo più a rischio dell'intero operato aziendale e quello su cui la società vuole porre maggiore rilievo, proprio al fine di evitare – o quanto meno ridurre al minimo – il rischio di condotte passibili di integrare delitti, ben consapevole ed in stretta aderenza con le prescrizioni normative anche più recenti in tema di anticorruzione.

Tanto premesso sono state analizzate nel dettaglio le macro-aree ed i processi a rischio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

Le macro-aree a rischio individuate, riferite alle funzioni/aree della società e ai processi a rischio, sono le seguenti:

- Area Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Area acquisto merci/approvvigionamento materiali;
- Area partecipazione alle gare;
- Area Sicurezza sul lavoro;
- Area Ambiente

Individuate le aree a rischio reato e, all'interno delle stesse, le attività e le funzioni maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto, unitamente, per le aree oggetto di analisi, alla esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio (cd. Risk Assessment).

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sotto-processi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive.

La prima è quella di c.d. Process Assessment, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree della società, condotta mediante l'esame della documentazione consegnata (organigramma, policy e procedure vigenti) e delle interviste espletate ai Responsabili delle funzioni dell'Ente (c.d. "soggetti apicali") identificati tramite l'analisi dell'assetto organizzativo.

La fase successiva è quella di c.d. Risk Assessment, ossia di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola area della società.

In considerazione delle attività caratteristiche di M.D. S.r.l. le aree a rischio rilevate hanno riguardato i reati contro la P.A, i reati societari, i reati tributari, i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il reato di impiego di cittadini provenienti da paesi terzi, i reati ambientali e i reati di riciclaggio. Ai fini della elaborazione di un efficace ed effettivo *compliance program* idoneo all'ottenimento del beneficio giudiziale dell'esimente da responsabilità dell'Ente, sono stati presi in considerazione i soli comportamenti attivi od omissivi idonei alla realizzazione delle specifiche fattispecie sostanzianti in un reato tipico ex D.lgs. 231/01; alcuni comportamenti prodromici o strumentali, accessori o eventuali non idonei *ex se* alla consumazione (o al tentativo) del reato tipico sono stati comunque

valutati, sebbene non assumano il rilievo di specifico rischio-reato. Tale rischiosità risulta valutata con riferimento temporale alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio. La valutazione del rischio ed il grado di intensità è stata effettuata secondo la seguente scala:

- rischio critico (probabilità di accadimento alta),
- rischio rilevante (probabilità di accadimento media),
- rischio modesto (probabilità di accadimento bassa).